

(N. 2104)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 9^a Commissione permanente (Agricoltura e foreste, alimentazione) della Camera dei deputati nella seduta del 26 luglio 1957 (V. Stampati nn. 3098 e 2899)

d'iniziativa dei deputati TRUZZI, GOZZI, BERTONE e dei deputati GOMEZ D'AYALA, MICELI, GRIFONE, AUDISIO, BETTIOL Francesco Giorgio, BIANCO, CALASSO, COMPAGNONI, CORBI, FOGLIAZZA, MARABINI, MARILLI, MASSOLA, PIRASTU e VILLANI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 1° AGOSTO 1957

Riduzione dei canoni di affitto di fondi rustici danneggiati
dalle eccezionali avversità atmosferiche

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a stabilire, con decreto da emanarsi entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le provincie per le quali, essendosi verificate in tutto o in parte del loro territorio eccezionali avversità atmosferiche o calamità naturali per l'annata agraria 1956-57, le Commissioni tecniche provinciali di cui all'articolo 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, debbono determinare riduzioni dei canoni di affitto di fondi rustici, nella misura percentuale dal 20 al 40 per cento, per ciascuna zona agricola danneggiata a seconda dei danni subiti.

Le Commissioni tecniche provinciali dovranno emettere le loro determinazioni entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

I canoni di affitto dei fondi rustici danneggiati e compresi nelle provincie stabilite nel decreto ministeriale sono ridotti nella misura determinata dalla Commissione tecnica provinciale ai sensi dell'articolo 1.

In caso di controversia, la Sezione specializzata per l'equo canone di cui alla legge 18 agosto 1948, n. 1140, e successive modifiche e integrazioni, applicherà la riduzione determinata dalla Commissione tecnica provinciale ai sensi dell'articolo 1.

Art. 3.

È fatto salvo il diritto dell'affittuario alla maggiore riduzione prevista dagli articoli 1635 e 1636 del Codice civile.

L'affittuario può ripetere dal locatore, entro un anno dalla determinazione della Commis-

sione, la differenza tra il canone corrisposto e quello dovuto ai sensi dell'articolo 2.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.